



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI,  
DEI CRITERI E DELLE MODALITA'  
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E  
DI CONSULENZA**

## INDICE

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	pag 3
ART. 2 – PRESUPPOSTI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI .....	pag 3
ART. 3 – PROGRAMMA ANNUALE .....	pag 3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' .....	pag 4
ART. 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI .....	pag 5
ART. 6 – ESCLUSIONI .....	pag 5
ART. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO .....	pag 5
ART. 8 – LIMITI DI SPESA .....	pag 6
ART. 9 – CONTROLLO DEI REVISORI DEI CONTI .....	pag 6
ART. 10 – PUBBLICITA' .....	pag 6
ART. 11 – NORME DI RINVIO .....	pag 6
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE .....	pag 6

## ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni al Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 3, comma 56 della Legge 244/2007 e da norme di settore.
2. Tali disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera/intellettuale, stipulati ai sensi degli articoli 2222/2230 del codice civile, aventi natura di contratti di:
  - lavoro autonomo professionale
  - lavoro autonomo in via occasionale
  - di collaborazione coordinata e continuativa
3. In particolare, in relazione agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza si precisa che:
  - per "incarico di studio" si deve intendere l'incarico che presuppone la necessità di un'approfondita attività di analisi che si deve concludere con la consegna di una relazione scritta;
  - per "incarico di ricerca" si deve intendere l'incarico nel quale lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte del Consorzio;
  - per "incarico di consulenza" si intende l'incarico consistente nella richiesta di un parere ad un esperto in materia.

## ART. 2 – PRESUPPOSTI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Consorzio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo professionale o di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Autorità d'Ambito e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Consorzio;
  - b) il Consorzio deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dei limiti di spesa vigenti e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo la congruità può essere determinata attraverso una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni, ecc.;
2. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## ART. 3 – PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio d'Amministrazione, annualmente, propone all'Assemblea Consortile, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il programma di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenze, a soggetti esterni al Consorzio.
2. Per esigenze straordinarie, imprevedibili od urgenti è possibile superare il limite di spesa individuato annualmente nel Programma, di cui al precedente comma, previa modifica

dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la verifica della relativa copertura finanziaria.

#### ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

1. Il Direttore predispone un avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso;
  - e) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

L'avviso sarà reso pubblico mediante il sito istituzionale del Consorzio, salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia.

2. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, l'interessato dovrà certificare:
  - a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
  - b) di godere dei diritti civili e politici;
  - c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
  - f) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.
3. Il Direttore procede alla valutazione dei curricula presentati, potendo anche nominare una commissione in relazione alla complessità della comparazione e comunque per incarichi superiori ai 100.000,00 euro.
4. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - qualificazione professionale
  - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore
  - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
  - eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione delle attività e sul compenso
  - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico
5. Successivamente alla valutazione dei curricula, è possibile procedere ad un colloquio con i candidati.

## ART. 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Sentito il Consiglio di Amministrazione ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, il Direttore può affidare incarichi ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 4, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
  - a. in caso di particolare e comprovata urgenza tale da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c. quando a seguito di indizione di procedura comparativa non sia stata presentata alcuna manifestazione di disponibilità;
  - d. in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure comparative;
  - e. necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi;
  - f. prosecuzione di un incarico precedentemente affidato qualora la natura della prestazione, i risultati ottenuti e la necessità di implementazione di nuove fasi del progetto siano tali da rendere inopportuno l'affidamento a diversa professionalità.
2. Gli incarichi professionali possono inoltre essere affidati ad esperti individuati direttamente quando il valore unitario dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di cui al disposto dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (€ 20.000,00).
3. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico deve essere acquisito il curriculum (o stralcio di esso per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.

## ART. 6 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
  - a. le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004;
  - b. le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - c. la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

## ART. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il Direttore adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni fino alla risoluzione del contratto per inadempienza.

#### ART. 8 – LIMITI DI SPESA

1. Il limite di spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione dell'anno di competenza.
2. Il limite di spesa può essere aumentato per ragioni straordinarie, imprevedibili od urgenti, adeguatamente motivate e comprovate, con modifica del Programma annuale di cui all'art. 3 da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 9 – CONTROLLO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Per gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento deve essere acquisito il preventivo parere favorevole dei Revisori dei Conti.

#### ART. 10 – PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento e gli incarichi conferiti ai sensi dello stesso devono essere pubblicati sul sito internet del Consorzio.

#### ART. 11 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di affidamento di incarichi esterni.

#### ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.